



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Ministero della Giustizia



REGIONE PUGLIA

·a·r·t·i·

Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOTTOSOGLIA AI SENSI
DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ANALISI DI MERCATO E BUSINESS PLANNING
CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO
QUALITÀ/PREZZO E CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE**

Allegato 4 - Capitolato prestazionale

ARTI
Agenzia Regionale per la
Tecnologia e l'Innovazione
Via Giulio Petroni, 15/f.1
70124 Bari

www.arti.puglia.it

Contesto di riferimento

Con il PON Inclusione 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, per la prima volta i fondi strutturali intervengono a supporto delle politiche di inclusione sociale.

Il PON, in particolare, intende contribuire al processo che mira a definire i livelli minimi di alcune prestazioni sociali, affinché queste siano garantite in modo uniforme in tutte le regioni italiane, superando l'attuale disomogeneità territoriale.

Il Programma ha l'obiettivo di creare un modello di welfare basato sull'inclusione attiva, rafforzando i servizi territoriali e il loro ruolo nei confronti dei cittadini beneficiari delle misure di sostegno al reddito.

Il presente servizio è finanziato nell'ambito dell'intervento denominato "*Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale*" - Programma Operativo Nazionale 'Inclusione' 2014- 2020.

L'intervento si qualifica come azione pilota sull'intero territorio nazionale e si pone l'ambizioso obiettivo di identificare modelli innovativi di organizzazione del sistema penitenziario.

Premesse

Il servizio si inserisce in un più ampio progetto a scala nazionale del Ministero della Giustizia che punta alla riorganizzazione delle produzioni agricole che avvengono nelle colonie agricole facenti parte del sistema penitenziario italiano, con il coinvolgimento di detenuti lavoratori.

La riorganizzazione delle produzioni agricole a gestione interna all'amministrazione penitenziaria si articola attraverso: a) la sperimentazione di un intervento negli istituti penitenziari toscani di Gorgona e Pianosa (estensione totale dei campi interessati dalla sperimentazione: 250 ha) di quelli sardi di Isili, Is Arenas e Mamone (estensione totale dei campi interessati dalla sperimentazione: 6.000 ha), b) la modellizzazione dell'intervento di riorganizzazione attuato nella sperimentazione per un eventuale trasferimento in altri istituti.

La Regione Puglia è capofila del progetto e con il supporto di ARTI coordina il gruppo di lavoro che deve condurre la sperimentazione e la modellizzazione. Compongono il partenariato anche le regioni Sardegna e Toscana, che intervengono per la propria competenza territoriale. Due istituti di natura pubblica hanno svolto una dettagliata analisi dei contesti delle sperimentazioni, rilevando per ciascuna colonia l'attuale attività produttiva e le attività connesse in atto, con informazioni di natura organizzativa (come sono organizzate attualmente le attività, quanti lavoratori sono coinvolti e quali dotazioni strumentali sono presenti), di natura agronomica (specifiche del suolo, caratteristiche climatiche e pedologiche) e di natura economica (struttura dei costi e valore della produzione). Inoltre, sulla base degli elementi rilevati, sono state individuate le produzioni sotto riportate su cui indirizzare la sperimentazione.

Produzioni orticole: pomodoro (fresco ed essiccato), patata primaticcia-melanzane (fresche e sott'olio), peperoni (freschi e sott'olio), zucchine (fresche e sott'olio), fagiolino rampicante.

Produzioni frutticole: olive (olio), capperi (sotto sale o sott'aceto), mirto (confettura), corbezzolo (confettura).

Filiera zootecnica: salumi suini, miele.

Piante aromatiche e officinali: rosmarino, lavanda.

Produzioni forestali: leccio, roverella ed essenze della macchia mediterranea (legna da ardere), sughero e sugherone (tappi, pannelli isolanti e manufatti artigianali), castagno, noce e altre essenze nobili (travi, paleria e i tronchi per uso edilizio e falegnamerie).

Infine, il partenariato sta conducendo un approfondimento sulla forma giuridica che l'organizzazione dovrà assumere per consentire il pieno sviluppo commerciale delle produzioni e un tecnico incaricato da ARTI sta elaborando un conto economico previsionale per ciascuna delle produzioni individuate che metta in evidenza le prospettive di sostenibilità economica delle stesse.

Servizi richiesti

All'affidataria si richiede:

1. lo svolgimento di uno studio sui mercati di sbocco (OUTPUT 1) per le produzioni individuate, che comprenda:
 - indagini di mercato con analisi della domanda, della concorrenza e dei mercati di approvvigionamento;
 - una strategia per il posizionamento sui mercati di riferimento, con particolare riferimento alla filiera etica e all'impatto sociale;
 - individuazione dei corretti canali di commercializzazione e distribuzione;
2. la redazione di un piano di business (OUTPUT 2) che combini le informazioni generate dagli altri operatori incaricati dal partenariato di progetto con quelle prodotte dall'affidataria e sia articolato in:
 - descrizione del contesto e dell'organizzazione;
 - presentazione dei prodotti;
 - analisi del mercato e piano di marketing;
 - conto economico;
3. la redazione di un documento di linee guida (OUTPUT 3) che fornisca ai gestori delle colonie agricole le istruzioni operative per implementare nell'arco dei primi mesi la sperimentazione (adeguamento spazi e macchinari, numero di detenuti da coinvolgere nella produzione, aspetti gestionali, modalità di acquisizione delle materie prime, stoccaggio, modalità di consegna dei prodotti lavorati, ecc.) secondo principi e modalità coerenti con gli obiettivi del piano di business.

I servizi dovranno essere eseguiti con la seguente tempistica:

- > entro 30gg rilascio dell'OUTPUT 1;
- > entro 45gg rilascio di una prima bozza dell'OUTPUT 2 e dell'OUTPUT 3;
- > entro 60gg rilascio della versione finale dell'OUTPUT 2 e dell'OUTPUT 3.

Ciascun rilascio dovrà avvenire attraverso consegna di un elaborato alla stazione appaltante e presentazione dei risultati del lavoro svolto al partenariato di progetto, nelle modalità da concordare con la stazione appaltante.

Gruppo di lavoro

L'operatore economico aggiudicatario della procedura dovrà organizzare il servizio attraverso la formazione di un gruppo di lavoro composto da esperti senior con elevate e variegate competenze in materia agronomica, di pianificazione aziendale e marketing.

Gli esperti dovranno risultare in possesso di comprovate conoscenze sulle tecniche di progettazione d'impresa, con particolare riferimento all'ambito agroalimentare.

Modalità e termini di pagamento. Verifica di conformità della prestazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il committente corrisponde all'operatore affidatario del servizio, entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione, l'anticipazione del prezzo sul valore del contratto di appalto pari al 20 per cento alle condizioni stabilite dal predetto articolo.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali maturati – al netto dell'anticipazione eventualmente ricevuta ai sensi del periodo immediatamente precedente - sarà effettuato con le seguenti tranches di pagamento:

1. 10 per cento alla consegna dell'output 1;
2. 30 per cento alla consegna di una prima bozza dell'OUTPUT 2 e dell'OUTPUT 3;
3. 40 per cento a conclusione delle attività della versione finale di una prima bozza dell'OUTPUT 2 e dell'OUTPUT 3.

Tutti i pagamenti avverranno dietro presentazione di regolari fatture in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214, della legge 24/12/2007, n. 244, e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3/5/2013, n. 55).

Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, l'appaltatore è tenuto a trasmettere le fatture in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013. L'inosservanza delle procedure e dei requisiti previsti dal D.M. n. 55/2013, così come il mancato utilizzo del canale di trasmissione del sistema di interscambio, comporta lo scarto e la mancata trasmissione della fattura elettronica.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, l'appaltatore dovrà indicare nella fattura il codice univoco dell'ufficio dell'Amministrazione committente, consultabile dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it) qui di seguito ritrascritto: **UFWF2C**. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell'ufficio dell'Amministrazione committente comporta lo scarto della fattura e, quindi, il mancato pagamento della stessa.

I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'Appaltatore.

L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note all'amministrazione contraente le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera ARTI da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati. Il pagamento avverrà entro (30) trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del citato D.lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Le fatture elettroniche emesse dall'appaltatore dovranno riportare, sia il Codice Unico di Progetto (CUP) sia il Codice Identificativo Gara (CIG). Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, la mancata indicazione dei codici CIG e CUP comporta l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, da parte dalla amministrazione committente.

Nel caso in cui l'Operatore affidatario sia costituito da un'aggregazione di imprese, ciascun operatore economico provvederà ad emettere fattura elettronica nei confronti del committente, indicando ai fini della tracciabilità il c/c dedicato. I pagamenti saranno effettuati mediante unico bonifico a favore della Capogruppo mandataria, sul conto corrente dedicato che sarà comunicato all'Amministrazione committente secondo quanto previsto dalla legge n. 136/2010. La capogruppo mandataria provvederà a sua volta a corrispondere alle mandanti gli importi loro spettanti sul c/c indicato nella fattura individuale.

In caso di subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, il pagamento verrà in ogni caso eseguito per intero nei confronti dell'affidatario. È fatto obbligo, in questo caso, all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

L'aggiudicatario, in virtù della L.R. 15/2008, è altresì tenuto a comunicare all'Amministrazione Committente nel corso dell'esecuzione del contratto, l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali da esso eventualmente affidati per l'esecuzione dell'appalto, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita.

La trasmissione del suddetto elenco è condizione per l'emissione dei mandati di pagamento dei servizi eseguiti.

Incompatibilità

Per quanto concerne i requisiti soggettivi e le condizioni di partecipazione alla gara, si fa riferimento a quanto previsto nel disciplinare di gara.

Il soggetto affidatario non potrà svolgere ulteriori attività finanziate dal PON Inclusionione 2014-2020 qualora suscettibili di generare conflitti di interesse.

Tali divieti si estendono ai soci, agli amministratori, ai dipendenti ed ai collaboratori del soggetto affidatario e delle singole imprese che partecipano alla prestazione del servizio.

In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, l'aggiudicatario deve impegnarsi a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti di ARTI che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto di ARTI, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Inadempimento, penali, recesso e risoluzione del contratto

ARTI si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.

In presenza di inadempimento delle prestazioni non conformi a tempi, modalità o forme previsti nel capitolato o nel contratto, ai sensi dell'art. 1662 c.c. l'Amministrazione committente, a mezzo posta elettronica certificata, intimerà al soggetto affidatario di provvedere, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, alla messa in opera di quanto necessario per assicurare che l'esecuzione del contratto avvenga secondo le condizioni stabilite dallo stesso e a regola d'arte. Qualora il soggetto affidatario non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l'inadempimento, è salva la facoltà del committente di procedere alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

Salvo ogni altro rimedio, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In ogni caso, qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, verranno avviate le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

La risoluzione del contratto potrà essere disposta anche per qualunque altro comportamento dell'appaltatore che, a giudizio del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita del servizio appaltato. In tal caso, l'Amministrazione procede a contestare l'addebito all'appaltatore secondo la procedura prevista dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

La risoluzione del contratto opera altresì, di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

1. sopravvenuta situazione di incompatibilità dell'aggiudicatario del presente capitolato e/o di quanto è specificato nel disciplinare;
2. violazione dei divieti stabiliti nella documentazione di gara o nel contratto (quali, ad esempio, cessione del contratto);
3. perdita dei requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto dell'appalto o per contrarre con la pubblica amministrazione;
4. mancato reintegro, nei tempi previsti, della cauzione definitiva dopo l'escussione parziale nell'ipotesi prevista dal presente paragrafo;
5. nelle altre ipotesi previste nel presente capitolato, diverse da quelle per cui è espressamente stabilita l'applicazione della procedura di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016;
6. nelle altre ipotesi previste dal D.lgs. n. 50/2016 o da altre norme di legge diverse da quelle per cui è espressamente stabilita l'applicazione della procedura di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. L'appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico del dell'Amministrazione committente per il rimanente periodo contrattuale.

L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile o non conveniente, sotto il profilo dell'interesse pubblico, la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell'Amministrazione committente, di apposita comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.

Dalla data di efficacia del recesso l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARTI.

Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016, così come sostituito dal D.L. n. 32/2019 (convertito in L. 55/2019), l'Amministrazione committente, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e seguenti del predetto art. 110, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, D.lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. In tale ipotesi, l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del giudice amministrativo o del giudice ordinario, l'Amministrazione committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento del provvedimento di aggiudicazione, con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del contratto, di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto.

L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dall'Amministrazione committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.

Proprietà dei prodotti

Tutti i prodotti realizzati sono di proprietà esclusiva dell'ARTI e dell'amministrazione regionale.

Divieto di cessione del contratto

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del D.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all'appaltatore di cedere il contratto relativo al presente appalto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto da sottoscrivere. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione committente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Amministrazione committente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.